

Terminata la camera di consiglio alle ore 15,00,
il giudice,
preso atto che la parte si è nel frattempo allontanata,
dà lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
sentenza:



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PINEROLO

in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Claudio Canavero
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 402/2011 R.G.

promossa da

SENT. N°	
R.G. n°	402/11
Caus. n°	
Rep. n°	2
Data	02-10-12
Dep.	02-10-12

PARTE RICORRENTE

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*

PARTE RESISTENTE

e contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*

PARTE RESISTENTE

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

rilevato che con ricorso depositato il 12.9.2011 ha chiesto:

- in via principale, di accertare l'inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in data 6.10.2004 e, per l'effetto, di dichiarare che tra le medesime parti si è costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 6.10.2004, nonchè di condannare tale Ministero al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno della messa in mora sino all'effettiva reintegrazione, ovvero dell'indennità di cui all'art. 32, quinto comma, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- in subordine, di condannare i resistenti al risarcimento del danno subito a causa dell'illegittima apposizione - a tale contratto di lavoro - di un termine;

- in via di ulteriore subordine, di condannare lo Stato al risarcimento del danno subito per la mancata attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999, n. 70;
 - in via parimenti principale, di condannare i resistenti al pagamento in suo favore della somma di euro 4.718,87, a titolo di differenze retributive;
- rilevato che nella loro memoria difensiva i resistenti hanno domandato il rigetto della pretesa di parte ricorrente, contestata integralmente in fatto ed in diritto;

ritenuto che la domanda che parte ricorrente ha proposto in via principale sia infondata e vada pertanto rigettata;

considerato infatti che con la predetta domanda parte ricorrente ha chiesto la conversione, in contratto a tempo indeterminato, di uno degli otto contratti a tempo determinato stipulati tra le parti, e più precisamente di quello concluso in data 6.10.2004;

ritenuto che tale richiesta debba essere disattesa;

considerato infatti che ai sensi dell'art. 4, comma 14 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 *"i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni"*;

ritenuto che tale previsione sia conforme a Costituzione;

considerato infatti che secondo la giurisprudenza della Consulta *"il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è quello, del tutto estraneo alla disciplina del lavoro privato, dell'accesso mediante concorso, enunciato dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione. L'esistenza di tale principio, posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 97 della Costituzione, di per sé [...] giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, in luogo della conversione (in rapporto) a tempo indeterminato prevista per i lavoratori privati"* (Corte Cost. 13 marzo 2003, n. 89);

rilevato a questo proposito che è bensì vero che parte ricorrente ha partecipato ad un pubblico concorso, ma è anche vero che, all'esito di quest'ultimo, essa non è risultata vincitrice di un posto di lavoro, bensì – più semplicemente – idonea, con conseguente non immissione in ruolo ed inserimento - senza alcuna certezza circa una successiva assunzione a tempo indeterminato - in una graduatoria permanente;

ritenuto peraltro che la suddetta previsione non contrasti con il diritto comunitario;

considerato infatti che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia *"l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che esclude, in caso di abuso derivante dall'utilizzo di [...] contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, che questi siano trasformati in contratti o in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre tale trasformazione è prevista per i contratti e i rapporti di lavoro conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato, qualora tale normativa contenga un'altra misura effettiva destinata ad evitare e, se del caso, a sanzionare un utilizzo abusivo [...] di*

contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico” (Corte di Giustizia 7 settembre 2006);

ritenuto, a questo proposito, che l’art. 36, quinto comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenga delle misure effettive, le quali sono idonee - mediante la previsione secondo la quale i dirigenti sono responsabili delle violazioni di legge a loro ascrivibili - ad evitare, nonché - attraverso il risarcimento del danno che viene riconosciuto al lavoratore - a sanzionare l’utilizzo abusivo, da parte della Pubblica Amministrazione, di contratti a tempo determinato;

considerato infatti che ai sensi dell’art. 36, quinto comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, fermo restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell’operato del dirigente”*;

ritenuto dunque che in caso di violazione da parte di una Pubblica Amministrazione delle disposizioni imperative riguardanti la sua assunzione od il suo impiego con contratto a tempo determinato un lavoratore abbia diritto al risarcimento del danno;

considerato infatti che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte *“in materia di pubblico impiego, un rapporto di lavoro a tempo determinato non è suscettibile di conversione in uno a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, il cui disposto è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale (Sent. n. 89 del 2003) e non è stato modificato dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, contenente la regolamentazione dell’intera disciplina del lavoro a tempo determinato. Ne consegue che, in caso di violazione di norme poste a tutela dei diritti del lavoratore, in capo a quest’ultimo, essendogli precluso il diritto alla trasformazione del rapporto, residua soltanto la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti”* (Cass. 15 giugno 2010, n. 14350);

considerato inoltre che ai sensi della clausola 4 della direttiva comunitaria 28 giugno 1999, n. 70 *“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. [...] I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”*;

considerato che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia *“la nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all’attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l’ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa osta*

all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato" (Corte di Giustizia 13 settembre 2007);

ritenuto, con riferimento al personale scolastico, che non sussista alcuna ragione oggettiva per la quale un lavoratore a tempo determinato debba essere discriminato rispetto ad un lavoratore a tempo indeterminato;

rilevato tuttavia che la normativa interna prevede, per il personale scolastico, una discriminazione, a seconda che il lavoratore sia a tempo determinato oppure a tempo indeterminato;

rilevato infatti che al personale a tempo indeterminato si applica l'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il quale – prevedendo che *“al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato [...] in qualità di docente non di ruolo è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. [...] Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto [...] il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o parificate, nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”* – riconosce - ai docenti di ruolo ed anche ai fini economici - l'anzianità maturata come docenti non di ruolo;

rilevato viceversa che al personale a tempo determinato si applica l'art. 526 del medesimo decreto legislativo, il quale – prevedendo che *“al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”* – non riconosce - ai docenti non di ruolo, negli stessi termini in cui la riconosce ai docenti di ruolo - l'anzianità pregressa, maturata in virtù di contratti a termine precedentemente stipulati;

ritenuto pertanto che – *in parte qua* – la sopra richiamata normativa interna debba essere disapplicata, in quanto contrastante con il diritto comunitario;

considerato del resto che ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 *“al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”*;

ritenuto dunque che parte ricorrente abbia diritto ad un risarcimento del danno;

ritenuto che tale danno vada liquidato - nei limiti e con le precisazioni che saranno indicati - in una misura pari a quanto il lavoratore avrebbe percepito se avesse avuto - sin dal momento della stipula del primo contratto a tempo determinato - un contratto a tempo indeterminato;

ritenuto, di conseguenza, che il danno risarcibile a parte ricorrente debba ricomprendere quanto dovuto a quest'ultima a titolo di scatti d'anzianità (ma mai riconosciute perché non aveva un contratto a tempo indeterminato);

ritenuto – viceversa – che tale danno non possa ricomprendere – come preteso dalla stessa parte – le retribuzioni dovute dalla data della messa in mora al giorno dell'effettiva ripresa dell'attività lavorativa;

ritenuto infatti che l'accoglimento di tale pretesa non sarebbe possibile neppure nel caso di conversione - in contratto a tempo indeterminato - di uno dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti;

considerato a questo proposito che - in caso di conversione (in contratto a tempo indeterminato) di un contratto a tempo determinato - al lavoratore è dovuta soltanto un'indennità;

ritenuto tuttavia - con riferimento alla fattispecie in esame - che tale indennità non possa essere riconosciuta a parte ricorrente, in quanto - nel caso di specie (e per i motivi già indicati) - la predetta conversione non è possibile;

ritenuto che - alla medesima parte - neppure possa essere riconosciuto - come da quest'ultima richiesto - il risarcimento del danno subito a causa dell'illegittima apposizione - ai contratti di lavoro stipulati con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - di un termine;

considerato infatti che secondo la Suprema Corte *“il corpus normativo disciplinante il reclutamento del personale, nel consentire la stipula di contratti a tempo determinato in relazione alla oggettiva necessità di far fronte, con riferimento al singolo istituto scolastico - e, quindi, al caso specifico - , alla copertura dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, ovvero alla copertura dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre, ovvero ancora ad altre necessità quale quella di sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, riferendosi a circostanze precise e concrete caratterizzanti la particolare attività scolastica costituisce norma equivalente alle misure di cui alla clausola 5 n. 1 lett. da A) a C) dell'accordo quadro secondo quanto indicato dalla sentenza 28 aprile 2009 C-370/07 Angelidaki”* (Cass. 20 giugno 2012, n. 127);

ritenuto dunque – in conformità a tale sentenza – che l'apposizione di un termine ai contratti di lavoro stipulati tra la parte ricorrente ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non sia illegittima;

rilevato - per quanto concerne la concreta quantificazione del danno - che parte ricorrente ha calcolato in euro 4.718,97 la somma capitale dovuta a titolo di scatti di anzianità maturati ma mai riconosciuti;

rilevato che parte resistente non ha contestato la correttezza di tale conteggio;

ritenuta peraltro la correttezza del predetto conteggio;

ritenuto dunque che il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca debba essere condannato al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 4.718,97;

ritenuto che tale somma debba essere maggiorata degli interessi legali e dell'eventuale differenza tra quanto spettante a tale titolo e quanto spettante a titolo di rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo;

considerato infatti che ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 *“gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”*;

considerato inoltre che a norma dell'art. 22, comma 36, secondo periodo della legge 23 dicembre 1994, n. 727 "l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza";

ritenuto infine che il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non possa essere condannato al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma portata dal conteggio da essa depositato all'udienza del 2.10.2012;

ritenuto infatti:

- in primo luogo, che tale conteggio prende in considerazione un periodo che è successivo alla data di deposito del ricorso;
- in secondo luogo, che il termine fissato da questo giudice per depositare il suddetto conteggio era al 15.9.2012;
- in terzo luogo, che - non avendo il resistente partecipato alla predetta udienza - su tale conteggio non si è instaurato alcun contraddittorio;

ritenuto che nei confronti dello Stato (rappresentato in questa sede dal Presidente del Consiglio dei Ministri) non possa essere pronunciata alcuna sentenza di condanna;

rilevato infatti che parte ricorrente ha domandato tale sentenza di condanna per via della mancata attuazione - da parte dello Stato - della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999, n. 70 (e, più precisamente, per via della violazione - da parte sua - dell'art. 5 della medesima direttiva);

considerato che secondo la Suprema Corte "la specifica disciplina del reclutamento scolastico, ed in particolare quella relativa al conferimento delle supplenze, è conforme alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro di cui alla Direttiva del Consiglio Ce 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e costituisce, quindi, norma equivalente" (Cass. 20 giugno 2012, n. 127);

ritenuto infine che, in ragione del principio della soccombenza, le spese processuali debbano essere poste a carico del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

P.Q.M.

Il Tribunale di Pinerolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

CONDANNA il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 4.718,97, oltre agli interessi legali ed all'eventuale differenza tra quanto spettante a tale titolo e quanto spettante a titolo di rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo;

CONDANNA il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, a rifondere a parte ricorrente le spese processuali, che liquida in euro 1.550,00 (di cui euro 550,00 per la fase di studio, euro 300,00 per la fase introduttiva ed il resto per la fase decisoria), oltre IVA e CPA.

Così deciso in Pinerolo il 2.10.2012

Il giudice
dott. Claudio Canavero

Depositato in
Oggi 2/10/2012
IL CANCELLIERE
Francesca D. [firma]